

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 621-A)

## RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE DE CAROLIS)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 DICEMBRE 1979

---

Revisione dell'organico dei sottufficiali,  
degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia

---

Comunicata alla Presidenza il 6 febbraio 1980

---



ONOREVOLI SENATORI. — L'ampliamento della pianta organica del Corpo degli agenti di custodia, determinata con legge 2 dicembre 1975, n. 603, risulta senza dubbio pienamente giustificato dal carico di prestazioni connesso alla riforma penitenziaria e alla difficile situazione esistente negli stabilimenti penitenziari. Lo attesta d'altronde il fatto che gli appartenenti al Corpo, i quali hanno un orario più gravoso di quello ordinariamente previsto per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza — otto ore invece di sette — sono costretti sistematicamente a prolungare il proprio servizio, come testimoniato dai dati sugli straordinari effettuati. Nè si può imputare questa situazione alle carenze esistenti nell'organico attuale giacchè — dopo la punta del 1977, in cui esse erano arrivate a 4.000 unità circa — per il 1980 si stimano in 1.391 unità, e, a fronte di queste, si renderanno oltretutto disponibili circa 1.450 effettivi attorno alla metà dell'anno.

È peraltro evidente — come del resto è stato messo in chiaro nel corso della discussione in Commissione — che con il prov-

vedimento di ampliamento dell'organico non si risolvono certo tutti gli altri gravi problemi sul tappeto, problemi che vanno dalle esigenze di un più adeguato addestramento alla necessità di una sollecita ristrutturazione delle carriere. A tal proposito debbono anzi essere ricordate giuste istanze come quelle concernenti la soppressione della disposizione che impone il trasferimento nel caso di promozione a maresciallo ordinario; disposizione in relazione alla quale il Governo ha peraltro mostrato disponibilità a futuri interventi.

Per tali motivi la Commissione ha auspicato che alla rapida approvazione del provvedimento — si spiega così la mancata introduzione di interventi innovativi del testo — faccia seguito una più ampia e sollecita azione di riforma.

Alla luce di quanto sopra e del voto unanimemente espresso dalla Commissione si propone all'approvazione del Senato il disegno di legge nel testo presentato dal Governo.

DE CAROLIS, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MAFFIOLETTI)

6 febbraio 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

---

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore BOLLINI)

5 febbraio 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di sua competenza, esprime parere favorevole.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

L'organico dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia, di cui all'articolo 2 della legge 2 dicembre 1975, n. 603, è stabilito come segue:

Marescialli maggiori . . . . . n.	240
Marescialli capi . . . . . »	300
Marescialli ordinari . . . . . »	345
Brigadieri e vice brigadieri . . . . »	2.170
Appuntati e guardie . . . . . »	17.171

## Art. 2.

Gli organici di cui all'articolo 1 sono raggiunti in un periodo di tre anni secondo la progressione indicata dalla tabella allegata alla presente legge.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, valutato in lire 8.967 milioni in ragione di anno, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento « Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario ».

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## TABELLA

GRADI	ORGANICO		
	al 1°-1-1980	al 1°-1-1981	al 1°-1-1982
Marescialli maggiori . . . . .	210	230	240
Marescialli capi . . . . .	265	285	300
Marescialli ordinari . . . . .	320	340	345
Brigadieri e vice brigadieri . . . . .	1.950	2.090	2.170
Appuntati e guardie . . . . .	15.574	16.373	17.171
TOTALE . . . . .			<u>20.226</u>